

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2659

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MOGHERINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PINOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012

Presentato il 9 ottobre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica e di disporre l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

1. Finalità.

L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui svi-

luppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area o regione di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni

assunti in ambito internazionale nella regione asiatica.

2. Contenuti.

L'atto al quale si riferisce il presente disegno di legge è composto da 13 articoli.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, consistente nel rafforzamento della cooperazione nel settore militare, sulla base del principio di reciprocità e parità dei diritti tra le Parti, e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

L'articolo 2 elenca i campi della cooperazione, individuandoli nei seguenti:

- 1) politica di difesa;
- 2) istruzione in campo militare;
- 3) importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare, in base alle rispettive legislazioni nazionali;
- 4) approvvigionamento logistico;
- 5) legislazione militare e servizio giuridico nelle Forze armate;
- 6) medicina militare;
- 7) attività internazionale di pacificazione;
- 8) cultura e sport;
- 9) altri campi d'interesse reciproco.

L'articolo 3 espone le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole in visite ufficiali, incontri operativi tra le rispettive delegazioni, scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro, partecipazione a conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari nonché a progetti di formazione e di addestramento o a tirocini, partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, scambio di informazioni e documenti relativi ai campi di cooperazione, partecipazione a eventi sportivi e culturali e altre attività stabilite di comune accordo.

L'articolo 4 impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di

materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento), sottolineando — in accordo con i principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento » — che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente.

L'articolo 5 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione, riservando allo Stato di soggiorno il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia riconosce allo Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, per tutti i reati commessi contro la sua legislazione nazionale dal proprio personale nell'esercizio o in relazione all'attività di servizio nel Paese ospitante. Viene, altresì, stabilito che, qualora la legislazione della Parte ospitante preveda sanzioni diverse da quelle della legislazione dello Stato di origine, le autorità di entrambi i Paesi addiverranno a un'intesa che salvaguardi i diritti del personale interessato. In proposito, si evidenzia che il Kazakhstan ha abolito la pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 e ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia, quali la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate (SOFA Pfp) e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984.

L'articolo 6 individua nei rispettivi Ministeri della difesa gli organi delegati dalle Parti ad attuare l'Accordo.

L'articolo 7 precisa che l'attuazione dell'Accordo sarà concretizzata attraverso l'approvazione di un piano annuale di cooperazione militare, nel quale saranno riportati, con riferimento all'anno successivo a quello di approvazione, le attività di

cooperazione, le forme, i periodi e i luoghi del loro svolgimento, gli enti responsabili, le fonti di finanziamento e altri aspetti riguardanti lo svolgimento delle singole attività.

L'articolo 8 regola gli aspetti finanziari della cooperazione affermando il principio generale della reciprocità, in base al quale ogni Paese sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'Accordo, e specificando altresì che l'effettuazione delle singole attività resta subordinata alla programmazione di bilancio e alla disponibilità dei fondi per la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 9 consente lo scambio di informazioni classificate solo dopo la stipulazione di uno specifico accordo per la reciproca protezione di tali informazioni.

L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano diritti e obblighi delle Parti derivanti da altri

accordi internazionali a cui le Parti aderiscono.

L'articolo 11 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante trattative e consultazioni.

L'articolo 12 indica le modalità che le Parti dovranno seguire per apportare emendamenti e integrazioni al testo.

L'articolo 13, infine, nell'individuare la data di entrata in vigore dell'Accordo in quella di ricevimento dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, conferisce durata indeterminata all'Accordo stesso, che resterà pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga della facoltà di notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e con un anticipo di sei mesi, la propria volontà di porvi fine.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 3, numero 1), dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Si prevede che tali incontri si terranno una volta all'anno, alternativamente in Kazakhstan e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio ad Astana di due rappresentanti nazionali (un dirigente militare e un tenente colonnello o maggiore) con una permanenza di tre giorni nella città, le relative spese sono così quantificabili:

SPESE DI MISSIONE:

Pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 2 notti) = euro 600.

La diaria giornaliera per il dirigente, ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, pari a euro 83,15, viene ridotta di un terzo (euro 27,71) e determinata in euro 55,42. Sull'importo di euro 3,77, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58. Sulla quota lordizzata, pari a euro 5,96, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 1,95. Sommando tale importo di euro 1,95 alla diaria ridotta a due terzi, indicata in euro 55,42 si ottiene l'importo di euro 57,37 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 172 = euro 172.

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, pari a euro 77, viene ridotta di un terzo (euro 25) e determinata in euro 52. Non viene applicato alcun coefficiente di lordizzazione in quanto la diaria così determinata è pari alla quota esente. Pertanto, l'importo di euro 52, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere di euro 156 = euro 156.

TOTALE SPESE DI MISSIONE = euro 928.

SPESE DI VIAGGIO:

Volo di andata e ritorno (pari a euro 2.000) per due persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 100), ai sensi della normativa vigente (euro 2.100 x 2) = euro 4.200.

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = euro 5.128.

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 3 verranno eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte, si precisa che:

L'eventuale richiesta della Controparte di scambio di esperienze [articolo 3, numero 2)] o nel campo degli eventi culturali e sportivi [articolo 3, numero 8)] sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

L'eventuale richiesta della Controparte di partecipazione a conferenze e seminari [articolo 3, numero 3)], ad attività formative presso scuole militari italiane [articolo 3, numero 4)], a progetti addestrativi, tirocini e corsi [articolo 3, numero 5)], nonché di partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari [articolo 3, numero 6)] potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente: pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

L'eventuale scambio di informazioni e documentazioni relative ai campi della cooperazione [articolo 3, numero 7)] avverrà esclusivamente per il tramite di strumentazioni telematiche;

le previsioni relative alla promozione della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (articolo 4) costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Kazakistan e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;

gli eventuali trattamenti medici di emergenza (articolo 8, paragrafo 2) saranno assicurati al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture;

il trasferimento interno delle delegazioni del Paese inviante (articolo 8, paragrafo 2) sarà assicurato attraverso l'utilizzo dei mezzi militari appartenenti al Ministero della difesa;

qualora, infine, vengano stipulati protocolli aggiuntivi e programmi di sviluppo o introdotti emendamenti (articolo 12), che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in questione, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente derivante dalla ratifica dell'Accordo è valutato in euro 5.128. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: missione « Difesa e sicurezza del territorio » – programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ».

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo in titolo. Tale documento negoziale costituisce un impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo del Kazakhstan in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi relativamente al miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale e in conformità con le rispettive legislazioni interne e con gli obblighi internazionali assunti dalle Parti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti nei due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che la ratifica degli accordi internazionali sia autorizzata mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 5, l'Accordo incide sulla legge penale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali. Esso risulta altresì compatibile con i principi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione, in considerazione degli accordi internazionali in materia ratificati dal Kazakhstan [Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate (SOFA

PfP) e Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti].

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può essere autorizzata solo per via legislativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano esistere progetti di legge vertenti sulla stessa o su analoga materia.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia dagli accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina dell'Unione europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali, la cui vincolatività è espressamente richiamata dal preambolo dell'Accordo.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della difesa con il Kazakhstan e risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, importante per l'Italia in quanto il Kazakhstan, grazie al suo crescente sviluppo economico ed industriale, è al momento l'unico Paese del centro Asia in grado di sostenere un reale sforzo di ammodernamento della proprie Forze armate, ed è inoltre politicamente capace di avere contatti con più interlocutori, siano essi asiatici, europei o di oltre oceano. Infine, va considerato il rilevante ruolo del Kazakhstan ai fini delle operazioni di *redeployment* del contingente italiano dall'Afghanistan, posto che il trasporto dei materiali, dei mezzi e del personale avverrà attraverso tale Paese.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un quadro giuridico appropriato di riferimento, cui ricondurre la creazione e il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti dell'Accordo, analiticamente delineati nella relazione illustrativa, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra i due Paesi.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, in considerazione degli impegni internazionali del nostro Paese, un valore strategico assoluto e una peculiare valenza politica.

Dall'esecuzione dell'Accordo, oltre a quanto rappresentato al punto a) della presente sezione, potranno infine, sempre nel medio-lungo periodo, derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo e in varia misura « indotto » delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali e internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

c) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

Un altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di difesa, istruzione militare, approvvigionamento logistico, legislazione e medicina militare, attività di *peacekeeping*, cultura e sport).

d) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei due Paesi e le rispettive Forze armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

La negoziazione dell'Accordo è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero della difesa (in particolare lo Stato maggiore della difesa), in collaborazione con il Ministero degli affari esteri.

La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece avvenuta a seguito di alcune riunioni di coordinamento interministeriale tra i rappresentanti delle amministrazioni nazionali che potrebbero essere chiamate ad intervenire durante lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo (in particolare, oltre al Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia), con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. Tali riunioni sono state incentrate essenzialmente sulla verifica della compatibilità della clausola sulla giurisdizione contenuta nell'Accordo ai principi della Carta costituzionale, verifica che ha avuto infine esito positivo in considerazione degli altri accordi internazionali sottoscritti, sulla specifica materia, dal Kazakistan.

SEZIONE III. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (« OPZIONE ZERO »).

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbli-

gazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con il Kazakhstan che, oltre a poter incidere sfavorevolmente sul buon esito delle menzionate operazioni di *redeployment* dall'Afghanistan, avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Non sono state valutate opzioni alternative considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la Controparte, analogo a quello di precedenti accordi con altri Paesi che hanno già dimostrato la loro efficacia.

SEZIONE V. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche a una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'attuazione dell'Accordo non comporta oneri informativi a carico di imprese e cittadini e pertanto non crea costi amministrativi.

d) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento. In relazione agli effetti finanziari è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta un'apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE VI. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ.

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo a un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della prevista attività di promozione di esportazione e importazione di tali materiali, compresi i relativi componenti, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito *internet* del Ministero della difesa.

c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della difesa è l'amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.

d) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle Parti, da protocolli supplementari condivisi dalle Parti, che costituiranno norme integranti dell'Accordo stesso.

e) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera *c)* della sezione 1, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2014. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL
KAZAKHSTAN**

SULLA COOPERAZIONE MILITARE

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
SULLA COOPERAZIONE MILITARE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan, di seguito denominati le Parti,

- operando sulla base delle disposizioni dell'Accordo di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakistan del 5 maggio 1997.
- basandosi sulle norme del diritto internazionale e tenendo conto degli impegni internazionali dei rispettivi Paesi,
- desiderosi di estendere la cooperazione militare ed approfondire la comprensione in tale campo tra i due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, basata su principi di parità dei diritti e di reciprocità ed effettuata in conformità alle rispettive legislazioni interne.

ARTICOLO 2

Le Parti realizzeranno la cooperazione militare nei seguenti campi:

- 1) politica di difesa;
 - 2) istruzione militare;
 - 3) importazione ed esportazione di armamento e materiali militari, in conformità alle rispettive normative e regolamenti;
 - 4) approvvigionamento logistico;
 - 5) legislazione militare e servizio giuridico nelle Forze Armate;
 - 6) medicina militare;
 - 7) attività internazionale di peacekeeping;
 - 8) cultura e sport;
 - 9) altri campi d'interesse reciproco.
2. Nel corso della realizzazione della cooperazione, le Parti determineranno e svilupperanno nuovi campi di cooperazione.
 3. Al fine di realizzare campi concreti della cooperazione, le Parti potranno stipulare singoli accordi oppure protocolli.

ARTICOLO 3

Le Parti realizzeranno la cooperazione militare attraverso le seguenti modalità:

- 1) visite ufficiali, incontri di lavoro tra le delegazioni delle Parti;
- 2) scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e di incontri di lavoro;
- 3) partecipazione a conferenze e seminari;
- 4) istruzione nelle scuole militari;
- 5) partecipazione a progetti formativi, addestrativi, tirocini e corsi;
- 6) partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari;
- 7) scambio di informazioni e documentazioni relativi ai campi di cooperazione;
- 8) partecipazione ad eventi sportivi e cultura
- 9) altre modalità definite di comune accordo.

ARTICOLO 4

1. Le Parti promuoveranno l'importazione ed esportazione di materiali per la Difesa, compresi i relativi componenti, nei seguenti settori:
 - Aeronautico;
 - Navale;
 - approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento).
2. L'eventuale riesportazione verso Paesi terzi sarà soggetta al preventivo benestare del Paese cedente.

ARTICOLO 5

1. Le autorità della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la giurisdizione sul personale ospitato per quanto riguarda i reati contro la legislazione del Paese ospitante.
2. Le autorità della Parte inviante hanno il diritto di esercitare la giurisdizione su tutti i reati contro la propria legislazione nazionale commessi dal proprio personale nell'esercizio o in connessione con l'attività di servizio nel territorio della Parte ospitante.
3. Se la legislazione della Parte ospitante commina pene diverse da quelle previste dalla legislazione del Paese inviante, le autorità di entrambe le Parti addiverranno ad una decisione comune, attraverso i canali diplomatici, per assicurare i diritti del personale della Parte inviante, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti ed alle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 6

Gli Organi delegati autorizzati dalle Parti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- da Parte italiana: il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana;
- da Parte kazaka: il Ministero della Difesa della Repubblica del Kazakhstan.

ARTICOLO 7

1. Gli Organi delegati dalle Parti, annualmente, elaboreranno il piano di cooperazione militare per l'anno successivo, che dovrà essere concordato ed accettato entro il 15 novembre dell'anno precedente.
2. Nel piano di cooperazione militare saranno riportate le attività, le forme di cooperazione, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento, gli Enti responsabili, le fonti di finanziamento e gli altri aspetti riguardanti lo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 8

1. Le Parti sosterranno autonomamente tutte le spese connesse alla realizzazione del presente Accordo se non diversamente specificato nel medesimo o in ogni fattispecie concreta. Tuttavia, ogni attività effettuata nell'ambito del presente Accordo sarà soggetta alla programmazione di bilancio ed alla disponibilità dei fondi delle Parti.
2. La Parte ospitante garantirà i trattamenti medici di emergenza ai membri della Parte inviante nonché i servizi di trasporto sul proprio territorio.
3. La Parte inviante ricoprirà le spese per:
 - 1) il trasporto della propria delegazione per/da il luogo di visita nel territorio della Parte ospitante;
 - 2) la formalizzazione dei necessari documenti di ingresso richiesti dalla Parte ospitante;
 - 3) vitto e alloggio sul territorio dello Parte ospitante.

ARTICOLO 9

Le Parti effettueranno scambi di informazioni classificate solo dopo la stipula di un Accordo internazionale sulla reciproca protezione di informazioni classificate.

ARTICOLO 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono.

ARTICOLO 11

Le Parti si impegnano a risolvere i contenziosi che potranno insorgere sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo tramite trattative e consultazioni.

ARTICOLO 12

Il presente Accordo può essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle Parti, da protocolli supplementari condivisi dalle Parti i quali costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore così come specificato nell'Articolo 13 del presente Accordo.

ARTICOLO 13

1. Il presente Accordo avrà una durata a tempo indeterminato ed entrerà in vigore dalla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si saranno comunicati, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente Accordo cesserà i suoi effetti sei mesi dopo che una delle Parti abbia notificato per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di porre fine al presente Accordo.
3. Nel caso di cessazione della validità del presente Accordo, le attività in corso, avviate sulla base del presente Accordo, potranno essere completate.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA il 07. GIUGNO 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione delle previsioni del presente Accordo, il testo in lingua inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL KAZAKHISTAN



AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN**

ON MILITARY COOPERATION

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ON MILITARY COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as “the Parties”:

- working on the basis of the provisions of the Treaty on Friendship and Collaboration between the Italian Republic and the Republic of Kazakhstan dated on 5 May 1997,
- based on the rules of international law and taking into consideration the international commitments of the respective Countries,
- desiring to extend military cooperation and to deepen mutual understanding in this sphere between our Countries,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

The aim of this Agreement is to achieve a mutually beneficial military cooperation, based on equal rights and reciprocity principles and implemented in accordance with national laws of the Parties and for the Italian Party, with the European legislation.

ARTICLE 2

1. The Parties shall implement military cooperation in the following fields:
 - 1) defence policy;
 - 2) military education and training;
 - 3) import and export of armaments and military equipment according to the respective national legislation and regulations;
 - 4) logistic procurement;
 - 5) military law and legal service in the Armed Forces;
 - 6) military medicine;
 - 7) international peacekeeping activity;
 - 8) sports and culture;
 - 9) other fields of mutual interest.

During the implementation phase of cooperation, the Parties shall determine and develop new fields of cooperation.

In order to concretely implement the fields of cooperation, the Parties may enter individual agreements or protocol.

ARTICLE 3

The Parties shall implement military cooperation in the following forms:

- 1) official visits and working meetings between the delegations of the Parties;
- 2) exchange of experiences within the framework of consultations and working meetings;
- 3) participation in conferences and seminars;
- 4) education in military schools;
- 5) participation in educational and training projects, on-the-job training and courses;
- 6) participation of observers in military exercises;
- 7) exchange of information and documents relating to fields of cooperation;
- 8) participation in sports and cultural events;
- 9) other forms established by mutual agreement.

ARTICLE 4

1. The Parties shall promote import and export of armament and military equipment, including their relevant components, in the following spheres:
 - Air Force;
 - Navy;
 - armament procurement (firearms, heavy weapons and associated ammunition).
2. Possible re-export to third Countries will be subject to prior approval of the other Party.

ARTICLE 5

1. The authorities of the Host Party have the right to exercise jurisdiction over personnel of the Sending Party with respect to offences against national legislation of the Host Party.
2. The authorities of the Sending Party have the right to exercise jurisdiction over all offences against their national legislation committed by their personnel in the performance of or in connection with official duty in the territory of the Host Party.
3. If the legislation of the Host Party provides for punishments other than those provided for by the legislation of the Sending Party, the authorities of both Parties shall come to an agreed decision, through diplomatic channels, for ensuring the rights of personnel of Sending Party, in compliance with international agreements and with their respective national legislations.

ARTICLE 6

Authoritative bodies of the Parties for implementation of this Agreement are:

- from the Italian Party: the Ministry of Defence of the Italian Republic;
- from the Kazakhstan Party: the Ministry of Defence of the Republic of Kazakhstan.

ARTICLE 7

Annually, the authoritative bodies of both Parties shall develop the military cooperation plan for the following year, which shall be agreed upon and accepted by 15 November of the preceding year.

2. The military cooperation plan will specify the activities, forms of cooperation, periods and locations of implementation, the responsible bodies, sources of funding and other issues relating to the organization and implementation of activities.

ARTICLE 8

1. The Parties shall independently bear expenses related to the implementation of this Agreement, unless otherwise stated or agreed upon in this Agreement or in practice. Herewith, all activities carried out under this Agreement shall be subject to the budgetary planning and availability of funds of the Parties.
2. The Host Party shall provide emergency medical care to members of the Sending Party, as well as transport services in its territory.
3. The Sending Party shall bear expenses for:
 - 1) transportation of members of their delegation to and from visit locations in the territory of the Host Party;
 - 2) processing of necessary documents for entry in the territory of the Host Party;
 - 3) food and accommodation in the territory of the Host Party.

ARTICLE 9

The Parties shall exchange classified information only after the conclusion of an international agreement on the mutual protection of classified information.

ARTICLE 10

The provisions of this Agreement shall not affect the rights and duties of the Parties deriving from other international agreements adhered to by the Parties.

ARTICLE 11

The Parties undertake to settle any dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement through consultations and negotiations.

ARTICLE 12

This Agreement may be amended, by mutual consent of the Parties, by additional agreements adhered by the Parties, that shall become an integral part of this Agreement and shall enter into force as specified in the Article 13 of this Agreement.

ARTICLE 13


This Agreement is concluded for indefinite period and shall enter into force on the date of receipt of the last written notification of one Party to the other, through diplomatic channels, of the fulfilment of its respective domestic requirements for its entry into force.

2. This Agreement shall be terminated on expiration six months after one of the Parties is notified in writing by the other Party, through diplomatic channels, of intention to terminate this Agreement.
3. In case of termination of this Agreement any on-going activity, initiated under this Agreement, shall be carried out until completion.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized by the respective Governments, have signed this Agreement.

Done at.....*Rome*.....on.....*07th JUNE 2012*..... in two originals, each in Italian, Kazakh, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0025700